



Tribunale Federale FIV

Decisione n. 6 /2024

Nel ricorso promosso, ex artt. 34 e 35 Reg. Giust., dal tesserato sig. Giampietro Narduzzi in impugnativa del provvedimento disciplinare avente ad oggetto: “revoca del posto barca” emesso dal Consiglio Direttivo della Società Triestina Sport del Mare ASD in data 13.06.2024 notificato in data 04.07.2024, impugnato, non sospeso e confermato con deliberazione del Collegio dei Proviviri in data 30.07.2024 notificata in data 05.08.2024.

Il Tribunale Federale

composto da:

Alessandro Ghibellini - Presidente relatore
Simona Crispo - Componente
Michele Micalizzi - Componente

Cenni in fatto e svolgimento del procedimento

1. Con il ricorso di cui in epigrafe il signor Giampiero Narduzzi, previa ampia esposizione, sia in linea di fatto, sia in linea di diritto, corredato da n. 34 documenti, chiede:

“previa in ogni caso la sospensione cautelare antecedente al giudizio del provvedimento disciplinare avente ad oggetto: “revoca del posto barca” emesso dal Consiglio Direttivo della Società Triestina Sport del Mare ASD in data 13.06.2024 e notificato in data 04.07.2024, impugnato e confermato con deliberazione del Collegio dei Proviviri di data 30.07.2024 notificata in data 05.08.2024, per i motivi indicati in narrativa e nella parte motiva;

-previa in ogni caso l'abbreviazione dei termini ex art. 36 comma 3 RdG;

- nel merito:

in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione dell'ASD all'emanazione del provvedimento disciplinare di revoca del posto barca impugnato essendo il posto de quo, oggetto di revoca, in concessione ad altra realtà associativa quale ASSONAUTICA, e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo, inefficace il provvedimento impugnato;

- in via principale:

- accertare l'illegittimità e l'irritualità del provvedimento disciplinare impugnato e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia dello stesso per l'insussistenza dei presupposti legittimanti la sua emissione, per tutti i motivi esposti nell'atto e per l'avvenuta violazione di norme statutarie e regolamentari dell'ASD e della Federazione da parte dei componenti del CD e del CdP, con ogni provvedimento conseguente ivi compresa la restituzione definitiva del posto barca n. 248 al ricorrente;

- restituire al ricorrente la somma versata a titolo di contributo per le spese di giustizia.

Con espressa riserva di agire in separata competente sede per il risarcimento dei danni patrimoniali derivati e derivanti dal provvedimento disciplinare de quo.

In via istruttoria, riservata ogni ulteriore istanza, deduzione e produzione, si indicano sin d'ora quali testimoni per i fatti di cui in narrativa, con particolare riferimento alle circostanze relative ai contatti con il Direttore Mare di ASSONAUTICA i signori:

Domenico SMERIGLIO, Direttore Mare di ASSONAUTICA;

Tullio FRANCOVICH;

Elena MSTROCIANI;

Roberta TURINA."

2. Il Tribunale, nella camera di consiglio da remoto del 22.08.2024, ha respinto l'istanza di misure cautelari e ha fissato l'udienza del 26.09.2024 per la trattazione del merito, con termine alle parti per il deposito di memorie e documenti.

3. Hanno depositato memorie, con documenti, il ricorrente signor Narduzzi, la Società Triestina Sport del Mare, controinteressata, e la Procura Federale rispettivamente:

(i) reiterando, il Narduzzi, le proprie domande anche istruttorie;

(ii) chiedendo, la Società Triestina Sport del Mare, *"IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Tribunale Federale o comunque per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, atteso che lo stesso non risulta tesserato con la F.I.V.;*

NEL MERITO Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;

In ogni caso, con condanna alle spese di lite";

(iii) infine, chiedendo, la Procura, il rigetto per inammissibilità del ricorso.

4. L'udienza del 26.09.2024 è stata poi differita, stante l'impedimento di uno dei componenti il Collegio, all'udienza del 3.10.2024 alla quale sono comparsi le Parti e il Procuratore federale i quali hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.

5. All'esito dell'udienza del 3.10.2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Tribunale ha pronunciato dispositivo riservando il deposito

delle motivazioni, stante la complessità della controversia, non oltre il 12.10.2024.

Motivi

Il ricorso va respinto.

Vanno preliminarmente esaminate le questioni assorbenti della competenza di questo Tribunale e della legittimazione del ricorrente.

Le doglianze dell'odierno ricorrente, circa l'*iter* logico-giuridico che ha portato al provvedimento impugnato, emesso in data 13.06.2024 dal Consiglio direttivo della Società Triestina Sport del Mare ASD - impugnato dinnanzi al Collegio dei probiviri della medesima Società Triestina Sport del Mare ASD e dallo stesso Collegio dei Probiviri respinto con deliberazione in data 30.07.2024 - con il quale è stato revocato il posto barca assegnato all'odierno ricorrente, non rientrano nella giurisdizione di questo Tribunale Federale.

La decisione impugnata, infatti, esula dalla competenza di questo Tribunale, cui sono demandate - per legge (L. 280/03 art. 2) e secondo il Codice di giustizia sportiva del Coni (art. 4) e il Regolamento di giustizia FIV (art. 4) - la sola osservanza e applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

In tale ambito non può farsi rientrare il ricorso avverso un provvedimento del Consiglio direttivo di una associazione sportiva, impugnato dinnanzi al Collegio dei probiviri della medesima associazione sportiva, nei confronti di un proprio associato, relativo all'assegnazione di un posto barca.

Tale provvedimento, infatti, non ledendo in alcun modo il corretto svolgimento di attività sportive agonistiche, è atto di natura endoassociativa e, come tale, va impugnato secondo le regole statutarie dell'associazione e, se del caso, davanti alla Autorità giudiziaria competente.

La vicenda, dunque, sia pure diffusamente trattata nel corposo ricorso del sig. Gianpietro Narduzzi, non può trovare la sede nel Tribunale Federale, incompetente per controversie afferenti i comportamenti tenuti dai singoli associati di private associazioni sportive, all'interno dei loro circoli di appartenenza, non in costanza di manifestazioni sportive.

Peraltro, difetta anche la legittimazione del ricorrente in quanto egli non risulta essere tesserato alla FIV.

La difesa del signor Narduzzi - sul punto - ha richiamato, in discussione, il doc. 7 dalla stessa difesa prodotto con il ricorso, dal quale risulterebbe che il Narduzzi abbia versato alla Società Triestina, per "canone sociale", la somma di Euro 250,00 e, per "contributo per gare sociali", la somma di Euro 30,00: somma quest'ultima da imputarsi, secondo il difensore, a pagamento della quota di tesseramento alla FIV.

Diverse e concorrenti ragioni depongono, però, in senso contrario.

In primo luogo, la denominazione “contributo per gare sociali” non consente di qualificare il relativo versamento come quota per il tesseramento alla FIV, attesa la chiara e incompatibile differenza semantica. In secondo luogo, il doc. 7 nulla dice in ordine all’avvenuto conseguente versamento del “contributo” alla FIV a titolo di quota per il tesseramento alla stessa FIV.

In terzo luogo, la quota per il tesseramento alla FIV per il corrente 2024 è in Euro 25,00 e non 30,00.

Infine, dal registro telematico tenuto dalla FIV non risulta che il signor Narduzzi sia tesserato per il corrente anno 2024, fermo rimanendo inoltre che, secondo Statuto FIV e norme sul tesseramento, non vi è obbligo per l’Affiliato di tesserare alla FIV i propri soci, se non avuto riguardo ai componenti l’organo direttivo o amministrativo dell’Affiliato, fattispecie tuttavia diversa da quella in discussione.

In sostanza, il signor Narduzzi non essendo tesserato alla FIV non può, quindi, ricorrere agli organi di Giustizia della medesima FIV.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, viste le memorie depositate dalle parti e i documenti che le corredano, sentite le conclusioni del Procuratore federale e delle parti, con i loro difensori, ritenuto che le domande così come proposte dal ricorrente siano, per le esposte ragioni, inammissibili in quanto (i) non rientranti nella giurisdizione di questo Tribunale e (ii) proposte da chi non è legittimato, respinge il ricorso proposto dal sig. Gianpietro Narduzzi.

Spese compensate.

Manda alla Procura Federale gli atti per le eventuali azioni di propria competenza.

Così deciso in modalità telematica il 3 ottobre 2024.

Avv. Alessandro Ghibellini Presidente relatore

Avv. Simona Crispo componente

Avv. Michele Micalizzi componente

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 9/10/2024